



**TRIBUNALE di PALMI**  
**Presidenza**

Prot. n. 2605/2020 V

Palmi, 30 dicembre 2020

**OGGETTO:** *Deposito telematico di atti, documenti e istanze ai sensi dell'art. 24, commi 4 e ss., del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176.*

**II PRESIDENTE**

**Visto** il proprio provvedimento in data 4 dicembre 2020, prot. n. 2381/2020 U., (avente ad oggetto: *Deposito telematico di atti, documenti e istanze ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137*), con il quale sono state dettate le disposizioni alle quali devono attenersi i Difensori che intendono avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 24, comma 4, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 **fino al 31 gennaio 2021**, di depositare atti documenti e istanze penali con modalità telematiche;

**Vista** la legge 18 dicembre 2020 n. 176, che ha convertito, con modificazioni, il citato D.L. n. 137/2020, modificando anche l'art. 24 del detto Decreto e aggiungendo, dopo il comma 6, i commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies, 6-septies, 6-octies, 6-novies, 6-decies e 6-undecies;

**Rilevato** che i commi testé indicati (ad eccezione del comma 6-undecies) disciplinano specificamente il deposito telematico degli *atti di impugnazione di qualsiasi tipo, degli atti di opposizione e dei reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 137/2020*, nonché le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle prescrizioni in materia;

**Ritenuto** necessario, sulla scorta delle modifiche apportate dal Legislatore in sede di conversione del D.L. n. 137/2020, rivedere il proprio provvedimento in data 4 dicembre 2020, che aveva invece escluso la possibilità del deposito telematico degli atti di appello e, in genere, degli atti di gravame;

**Ritenuto** che le modifiche e integrazioni di cui alla Legge di conversione del detto D.L. rendono opportuno, ai fini di una più agevole lettura, sostituire totalmente il

Co



provvedimento del 4 dicembre 2020 con il presente, piuttosto che apportare allo stesso le dovute correzioni;

## DISPONE

La sostituzione del provvedimento del 4 dicembre 2020, prot. n. 2381 U., con il presente provvedimento, regolando nel modo che segue il servizio di deposito telematico degli atti penali.

- a) I sigg. Avvocati che intendono avvalersi della facoltà del deposito telematico degli atti penali dovranno utilizzare **esclusivamente** l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati indicati all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 (c.d. *Reginde*) e saranno tenuti ad osservare le prescrizioni di cui all'art. 3 del **provvedimento del DGSIA del 9 novembre 2020** - che qui si allega - quanto al formato dell'atto (*formato PDF, sottoscrizione con firma digitale o con firma elettronica qualificata*) e ai requisiti dei documenti allegati (*formato PDF, tipologie di firma ammesse, dimensione massima per ciascuna comunicazione pari a 30 Megabyte*). **Si consiglia l'utilizzo della firma Pades che viene agevolmente letta da tutte le cancellerie.**
- b) **Il deposito dovrà essere fatto esclusivamente presso il seguente indirizzo PEC:**  
*depositoattipenali.tribunale.palermi@giustiziacert.it.*
- c) Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione minima stabilita, pari a 30 Megabyte, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata.
- d) **Atti, documenti e istanze inviati a indirizzi PEC diversi da quello di cui al punto b)** (e già in uso ai singoli settori) **non verranno scaricati e "lavorati"**.
- e) **La Pec di invio indicherà in maniera chiara nell'oggetto:**
- **l'oggetto** (istanza di liquidazione, istanza cautelare, ecc. );
  - **Il destinatario** (dibattimento monocratico, dibattimento collegiale, Corte d'assise, ufficio Gip/Gup);
  - **Il numero del procedimento** (RGNR e, se noto, RG Gip, RGT, RG Ass.).
- Si consiglia di nominare il file dell'istanza secondo il seguente schema:  
**"rgnrnumero\_rgnranno\_nomecognomeavvocato\_tipoistanza\_destinatario"**.
- f) Gli atti a mezzo PEC dovranno essere inviati all'unica casella PEC destinata a riceverli **entro l'orario di ufficio<sup>1</sup>**, ai sensi dell'art. 172, comma 6, c.p.p. **Gli atti depositati dopo l'orario di ufficio si intendono depositati il giorno successivo.**

<sup>1</sup> Si rammenta che, secondo le disposizioni attualmente vigenti, **le cancellerie sono aperte al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 12.30.**

- g) Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei Difensori inviati tramite PEC, il personale di cancelleria provvede ad annotare nel registro già previsto per il tipo di atto depositato la data di ricezione e ad inserire nel fascicolo cartaceo copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella PEC dell'Ufficio e dell'intestazione della casella PEC di provenienza.
- h) Possono essere depositati telematicamente anche gli atti di impugnazione, comunque denominati, proposti successivamente al 24 dicembre 2020, data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 137/2020.
- i) Quando il deposito telematico ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico deve essere sottoscritto digitalmente, secondo le modalità di cui al punto a), e contenere la specifica indicazione degli allegati, che devono essere trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal Difensore per conformità all'originale. L'impugnazione è trasmessa tramite PEC dall'indirizzo di posta elettronica certificata del Difensore all'indirizzo PEC [depositoattipenali.tribunale.palmi@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.tribunale.palmi@giustiziacert.it).
- j) Si osservano le modalità di cui al punto i) anche per il deposito di motivi nuovi di memorie.
- k) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 24, commi 6-sexies e 6-septies, del D.L. n. 137/2020, introdotti dalla Legge di conversione, l'impugnazione è dichiarata con ordinanza inammissibile, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato:
- quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal Difensore;
  - quando le copie informatiche per immagine degli allegati non sono sottoscritte digitalmente dal Difensore per conformità all'originale;
  - quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro di cui al punto a (c.d. *Reginde*);
  - quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al Difensore;
  - quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata diverso dal seguente:  
[depositoattipenali.tribunale.palmi@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.tribunale.palmi@giustiziacert.it).


## DISPONE

che il presente decreto sia pubblicato nel sito *web* del Tribunale di Palmi e sia comunicato ai Consigli degli Ordini degli Avvocati e alle Camere Penali di Palmi, Reggio Calabria e Locri, al Dirigente amministrativo dell'Ufficio per la diffusione alle

cancellerie, ai Presidenti di sezione e ai Magistrati del settore penale, al Procuratore della Repubblica in sede.

Si comunichi anche al sig. Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria e al sig. Procuratore generale presso la medesima Corte per opportuna conoscenza.

**Il Presidente del Tribunale**

Concettina Epifanio  


Alc. 1



*Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi*

*Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati*

**Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio**

**IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI**

Visto l'art. 24 comma 4 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 pubblicato sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020 che stabilisce che "per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio";

Visto il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, riguardante "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il D.P.C.M. 2 novembre 2005 recante "regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata";

Visto il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44 "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24";

Visto il D.lvo 18 maggio 2018, n. 51;

Visto il DM 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente provvedimento individua gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge, n. 137, del 28 ottobre 2020.
2. Il presente provvedimento detta, altresì, le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

ART. 2

*(Indicazione degli indirizzi Posta Elettronica Certificata degli uffici giudiziari destinatari)*

1. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari utilizzabili per il deposito con valore legale degli atti, documenti e istanze comunque denominati di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono riportati nell'elenco di cui all'allegato n. 1 al presente provvedimento.
2. L'elenco contiene gli indirizzi di posta elettronica certificata assegnati ai seguenti Uffici Giudiziari:

- Corte di Cassazione;
- Procura Generale presso la Corte di Cassazione;
- Corti di Appello;
- Procure Generali presso la Corte di Appello;
- Tribunali;
- Procure della Repubblica presso il Tribunale;
- Tribunali per i Minorenni;
- Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
- Tribunali e Uffici di Sorveglianza.
- Giudici di Pace

ART. 3

*(Formato dell'atto del procedimento e modalità di invio dei documenti allegati in forma di documento informatico)*

1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti:
  - è in formato PDF;
  - è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
  - è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
  - sono in formato PDF;
  - le copie per immagine di documenti hanno una risoluzione di 200 dpi.

3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CADES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
4. La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 *Megabyte*.

ART. 4  
(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento ed il suo allegato sono pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale per i sistemi informativi  
automatizzati del Ministero della giustizia